



Servizio Sanitario Nazionale - Regione dell'Umbria
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE UMBRIA N. 2
Sede Legale Provvisoria: Viale Donato Bramante 37 – Terni
Codice Fiscale e Partita IVA 01499590550

Delibera del Direttore Generale n. 504 del 20/05/2015

Oggetto: CONVENZIONE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRA L'AZIENDA U.S.L. UMBRIA N.2 E L'ASSOCIAZIONE VIRTUS ITALIA PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI ASSISTENZA RESIDENZIALE A DISABILI GRAVI NELLA COMUNITA' ALLOGGIO "IL GINEPRO" A NARNI

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la proposta di delibera in oggetto di cui al num. Provv. 1978 del Servizio Proponente, DISTRETTO SOCIO-SANITARIO DI NARNI-AMELIA

ACQUISITI i pareri del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo come di seguito indicato:

Direttore Sanitario parere FAVOREVOLE

Direttore Amministrativo parere FAVOREVOLE

DELIBERA

Di recepire la menzionata proposta di delibera che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale e di disporre quindi così come in essa indicato.

IL DIRETTORE SANITARIO (*)
(Dr. Imolo Fiaschini)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO (*)
(Dott. Roberto Americioni)

IL DIRETTORE GENERALE (*)
(Dr. Sandro Fratini)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Distretto Socio Sanitario di Narni/Amelia

Allegato alla Delibera del Direttore Generale
n. del

Normativa di riferimento:

Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 avente per oggetto "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della L. 23/10/92 n. 421"

DGR n. 548 del 12 maggio 2004 avente per oggetto "Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio sanitarie in attuazione del DPCM 14/02/2001. Presa d'atto e rinvio alla Conferenza Sanitaria Regionale";

D.G.R. n. 183 del 16 febbraio 2009 avente ad oggetto ""DGR 584 del 30/03/05 "Strutture destinate alla residenzialità permanente per persone disabili gravi" Adeguamento tariffe";

D.G.R. 14/02/2005 n.21 avente ad oggetto "Approvazione atto di indirizzo regionale in materia di prestazioni socio-sanitarie in attuazione del DPCM 14/02/2001";

D.G.R. 30/11/2009 n.1708 avente ad oggetto "L.R. 04/06/2008, n.9: Istituzione del Fondo Regionale per la Non Autosufficienza e modalità di accesso alle prestazioni. Programmazione delle risorse, riferimenti metodologici per la redazione del piano attuativo triennale del PRINA e del Programma operativo del PRINA, approvazione tariffario delle prestazioni e degli interventi per i non autosufficienti e ulteriori misure attuative";

Motivazione:

Le Regioni assicurano ai sensi del DL n. 502 /92 livelli essenziali ed uniformi di assistenza, avvalendosi tra l'altro dei presidi direttamente gestiti dalle Aziende Unità Sanitarie Locali, nonché di strutture private accreditate nel rispetto di appositi accordi contrattuali.

La D.G.R. n. 21 del 14/02/05 (Approvazione Atto di Indirizzo Regionale in materia di prestazioni socio sanitarie in attuazione del D.P.C.M. 14/02/01) ha stabilito che per tali prestazioni fosse prevista la compartecipazione alla spesa tra le competenze sociali e quelle sanitarie;

La stessa DGR n. 21/05 nell'ambito degli interventi sociali a rilevanza sanitaria per le strutture con tipologia "Comunità Alloggio" e Famiglie comunità per il "Dopo di noi" per disabili gravi senza assistenza familiare, ha stabilito che "i Comuni, nell'esercizio delle funzioni autorizzative di competenza, devono conformarsi agli standard di fabbisogno definiti nell'ambito della programmazione sociale regionale".

Si richiama quanto disposto dal DM 21/05/01 n. 308, che all'art 4 prevede che "fino all'entrata in vigore della disciplina regionale, i comuni rilasciano autorizzazioni all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo diurno e residenziale a seguito della verifica del possesso dei requisiti minimi strutturali e organizzativi" previsti dalla normativa in vigore.

Nella Regione Umbria sono ancora in corso le elaborazioni di criteri e procedure relativi all'accreditamento di tali strutture.

**CONVENZIONE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRA L'AZIENDA
U.S.L. UMBRIA N.2 E L'ASSOCIAZIONE VIRTUS ITALIA PER
L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI ASSISTENZA RESIDENZIALE A
DISABILI GRAVI NELLA COMUNITA' ALLOGGIO "IL GINEPRO" A
NARNI**

Il giorno, del mese di, nell'anno duemilaquindici
presso la sede legale provvisoria dell'Azienda USL UMBRIA 2, sita in Terni, via
Bramante 37,

TRA

L'Azienda USL UMBRIA 2, con sede legale come sopra precisata, Codice fiscale e partita
IVA 01499590550, rappresentata dal Dott. Sandro Fratini nella qualità di Direttore
Generale, di seguito denominata "Azienda",

E

L'Associazione Virtus Italia - Consorzio di Solidarietà Sociale onlus, con sede legale in
Roma via Donato Menichella 146, Codice fiscale e/o partita IVA 96237940588
rappresentata da Enrico Sanchi nella qualità di legale rappresentante, titolare della
Comunità alloggio per soggetti disabili gravi denominata Il Ginepro sita a Narni (TR) via
Gattamelata, 74 di seguito denominata Virtus,

PREMESSO CHE

la presente convenzione è soggetta a tutte le norme vigenti per tempo, di ogni ordine e
grado, in materia di autorizzazione e accordi contrattuali per prestazioni sociosanitarie a
carico del Servizio Sanitario Nazionale; inoltre, la presente convenzione si colloca in un
contesto finanziario dell'Azienda globalmente vincolato dall'assegnazione regionale
indistinta e dai parametri assistenziali previsti dalle disposizioni regionali vigenti,
contesto che deve essere annualmente rideterminato per garantire il rispetto dei livelli di
spesa programmati;

con la Determinazione Dirigenziale n 7079 del 26/09/13, adottata dal competente
Servizio della Direzione Regionale Salute Coesione sociale e Società della conoscenza è
stato espresso l'assenso al rilascio dell'autorizzazione per esercizio di una comunità
alloggio per disabili gravi per n. 8 posti ubicata a Narni;

Con Autorizzazione n. 2 del 10/10/13 prot. 26053 il Comune di Narni ha autorizzato
l'esercizio per n. 8 posti la struttura socio assistenziale destinata a comunità alloggio e
denominata Il Ginepro;

la Virtus dichiara che ad oggi permangono i requisiti strutturali ed organizzativi previsti
dalla vigente normativa e verificati in sede di procedura autorizzativa.

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE

Art. 1 - Oggetto.

Oggetto della presente convenzione è la disciplina dei rapporti tra l'Azienda e la Virtus per l'erogazione di prestazioni di assistenza residenziale a disabili adulti gravi, che per la prima annualità di vigenza avranno un valore pari ad € 31.353,50, corrispondenti ad un numero di giornate di assistenza pari a settecentotrenta.

L'azienda, in base alla programmazione sanitaria regionale, definisce il budget aziendale complessivo a favore dei residenti nel territorio di riferimento per l'assistenza residenziale ai disabili gravi con periodicità annuale, stabilendo altresì, in base allo storico, quello da destinare alla struttura.

Fermo restando il complessivo aziendale, per la struttura, il budget potrà variare, in diminuzione o in aumento, anche in corso di anno, sulla base delle effettive esigenze di assistenza e di scelta dei residenti del territorio, valutate dall'azienda.

Art. 2 – Accesso alla struttura.

L'accoglimento della richiesta di ingresso nella struttura viene disposto in base alla valutazione tecnica operata dalla UVM del Distretto competente per territorio, su richiesta dei competenti Servizi.

L'accesso avviene secondo la lista di attesa redatta in base alla data di presentazione della domanda ed indipendentemente dalla allocazione dell'utente al momento della valutazione della UVM (ospedale, altra struttura residenziale o domicilio).

Diverse modalità di accesso alla struttura possono essere applicate nei casi in cui la UVM abbia riconosciuto la necessità di un inserimento urgente, secondo le procedure definite dall'Azienda e comunque secondo quanto stabilito dal Distretto territorialmente competente.

La Virtus si impegna a dare comunicazione tempestiva della data di ingresso degli utenti alla Direzione Distrettuale di riferimento, nonché quella di eventuali dimissioni con relative motivazioni.

Art. 3 – Prestazioni della Struttura.

La Virtus è tenuta ad erogare tutte le prestazioni riportate nel piano assistenziale personalizzato elaborato per ogni ospite e codificato nella cartella, relative alle seguenti attività:

- assistenza diretta alla persona;
- servizi alberghieri;
- assistenza sociale;
- attività riabilitativa;
- attività occupazionali, ricreative e culturali.

Sono espressamente escluse le seguenti prestazioni:

- assistenza protesica ed integrativa (garantita seconda la normativa vigente da parte della ASL di residenza);

assistenza farmaceutica (garantita dal SSR ai sensi della DGR 291 del 13.03.2002);
consulenze specialistiche (garantite dal SSR seconda le regole prescrittive in vigore);
beni sanitari extra LEA (a carico dell'utente).

La Virtus è tenuta altresì a garantire il flusso mensile di informazioni sulle condizioni cliniche degli ospiti secondo il modello previsto dalla Regione dell'Umbria (sistema Atl@nte). La Virtus è tenuta inoltre alla trasmissione dei flussi di governo (modello STS 11, STS 24, eventuali altri) nei tempi e nelle modalità dettate dall'Azienda. I dati inseriti nel modello STS 24 dovranno trovare corrispondenza con i dati inseriti in Atl@nte. Per tali incombenze, la Virtus è tenuta ad individuare un referente al quale sarà possibile indirizzare ogni comunicazione da parte dell'Azienda.

In ogni caso la Virtus si impegna ad assolvere tutti i debiti informativi richiesti dalla Azienda.

Il mancato assolvimento dei debiti informativi costituisce fattispecie sanzionabile ai sensi del successivo art.14.

Le prestazioni previste dalla presente convenzione non possono subire sospensioni o interruzioni se non preventivamente autorizzate dall'Azienda.

Art. 4 – Requisiti strutturali, organizzativi e di qualità.

In relazione agli atti della Giunta Regionale dell'Umbria che hanno istituito una regolamentazione provvisoria dei rapporti tra SSR e strutture private, la Virtus si impegna a mantenere i requisiti strutturali, organizzativi e di qualità previsti dalla normativa vigente.

In ogni caso le parti concordano che la convenzione sarà adeguata contestualmente ai provvedimenti che saranno emanati sia a livello nazionale che regionale.

Art. 5 – Personale.

La Virtus si impegna ad impiegare personale socio sanitario secondo le vigenti disposizioni, in possesso delle idonee qualifiche professionali e con specifica formazione comprovata attraverso curricula ed attestati di frequenza a corsi di qualificazione specifici. Si impegna altresì a predisporre un piano annuale di aggiornamento del personale impiegato, curando di conservare la documentazione dei corsi effettuati.

Il personale che opera nella struttura per l'erogazione delle prestazioni oggetto della convenzione, deve risultare da apposito elenco, depositato presso la Direzione del Distretto Sanitario territorialmente competente, al momento della stipula della convenzione. Nell'elenco viene indicato, accanto a ciascun nominativo, il profilo professionale, la qualifica, la tipologia del rapporto contrattuale, l'orario settimanale svolto nella struttura, e deve essere corredato dal curriculum formativo e professionale (modello europeo).

Tale elenco degli operatori deve essere aggiornato con cadenza semestrale, entro il 31 gennaio ed il 31 luglio di ogni anno. In caso di assenza di variazioni, la Virtus deve comunque darne comunicazione formale.

In caso di variazione del personale, anche se in via temporanea, la Virtus si impegna a darne comunicazione entro 7 giorni alla Direzione del Distretto Sanitario, allegando la documentazione sopra precisata.

La Virtus si impegna ad applicare integralmente i contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti, in relazione alle singole categorie di personale dipendente che opera presso la struttura gestita, ed a rispettare le norme previdenziali e assicurative previste dalla legge.

Art. 6 – Esternalizzazioni di servizi.

Qualora la Virtus intenda esternalizzare uno o più servizi necessari alla realizzazione delle prestazioni previste dalla presente convenzione, dovrà formulare apposita richiesta alla Direzione del Distretto competente per territorio, dichiarando che la ditta cui si intende affidare il servizio possiede i requisiti di cui alla vigente normativa in materia di accreditamento istituzionale.

In questi casi la Residenza Protetta dovrà ottemperare agli obblighi previsti dall'art. 5 per il personale direttamente utilizzato, fornendo tutte le informazioni e la documentazione relative alla Ditta appaltatrice del servizio.

Nel caso che l'esternalizzazione riguardi i servizi alberghieri (pulizia, ristorazione, lavanderia, ecc.), fermi restando gli obblighi previsti dalla vigente normativa relativamente alla qualificazione del personale, alla previdenza, ecc., non è necessario fornire la documentazione richiesta al comma che precede.

Art. 7 - Sicurezza sul luogo di lavoro.

La Virtus è tenuta a garantire il pieno rispetto della vigente normativa in materia di prevenzione, protezione e sicurezza sul luogo di lavoro.

In particolare è tenuta:

all'osservanza del D.Lgs. n° 81/08;

a trasmettere al Distretto territorialmente competente, il Documento di Valutazione dei Rischi relativo all'oggetto della presente convenzione, prima della relativa stipula.

Art. 8 – Documentazione.

La Virtus si impegna a tenere aggiornata la documentazione relativa agli ospiti e all'organizzazione della vita comunitaria.

Gli strumenti essenziali della documentazione comprendono:

scheda socio-riabilitativa individuale;

scheda di report mensile sulla attività svolta;

registro delle presenze degli ospiti;

fogli di presenza del personale suddiviso per mansioni e dei turni di lavoro;

eventuale altra documentazione richiesta dall'Azienda.

Fatta salva la legislazione vigente in materia di segreto professionale, la documentazione relativa agli ospiti dovrà essere esibita ai soggetti formalmente incaricati della vigilanza.

Art. 9 - Copertura assicurativa.

Al fine di garantire gli ospiti della struttura da ogni evento dannoso che si possa verificare nel periodo di degenza, la Virtus deve essere dotata di adeguata copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, per l'intero periodo di validità della convenzione.

Art. 10 - Protezione dei dati personali.

La Virtus si impegna ad osservare le disposizioni previste nel D. Lgs n° 196 del 30/06/03, "Codice in materia di protezione dei dati personali". In particolare la Virtus è tenuta a mantenere riservati dati ed informazioni di cui possa venire a conoscenza nell'espletamento delle attività oggetto della presente convenzione, estendendo tale impegno ai propri dipendenti ed alle Ditte che dovessero assumere servizi esternalizzati come previsto dall'art.6.

Gli obblighi connessi alla riservatezza dei dati non si estinguono alla scadenza della convenzione o, comunque, al termine del rapporto di collaborazione.

Art. 11 - Tariffa.

Come previsto dalla DGR n° 18 del 16/02/2009, la tariffa è stabilita in € 85,90= per ogni giorno di degenza di ogni ospite. Per le persone che hanno avuto accesso alla struttura secondo quanto previsto dall'art.2 della presente convenzione, l'Azienda pagherà il 50% della tariffa (€ 42,95=), quale quota a carico del Servizio Sanitario Regionale come previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

Per ogni giorno di assenza dell'utente dalla struttura, conseguente anche ad eventuali ricoveri ospedalieri, il costo giornaliero della retta sarà ridotto del 30%.

Nel caso in cui l'Azienda sia destinataria di delega di funzioni da parte di Comuni in materia inerente l'oggetto della presente convenzione, questa pagherà anche l'eventuale quota di integrazione sociale di competenza del Comune delegante, previa acquisizione dei relativi finanziamenti.

Art. 12 - Liquidazione competenze.

La liquidazione delle competenze avverrà con atto del direttore del Distretto territorialmente competente, entro 60 gg. dal ricevimento della fattura, che potrà essere emessa con cadenza mensile.

Le fatture dovranno essere accompagnati da una distinta nella quale saranno riportati, per ogni ospite, i giorni di effettiva presenza presso la struttura nel periodo di riferimento.

La Virtus assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla normativa vigente.

Art. 13 – Controlli e sanzioni.

L'Azienda attiverà un sistema di monitoraggio e controllo sul rispetto della presente convenzione.

Il riscontro di eventuali irregolarità e/o violazioni della presente convenzione da parte della Virtus, potrà comportare, a discrezione dell'Azienda, l'applicazione di una penale pecuniaria da un minimo di € 100,00= ad un massimo di € 1.000,00= per ogni infrazione rilevata. La penale potrà essere applicata solo dopo l'espletamento della procedura di contestazione di addebiti, che deve essere fatta per iscritto, prevedendo la possibilità di controdeduzioni entro 10 gg. dal ricevimento della stessa, e prevedendo eventualmente un termine congruo per la realizzazione di eventuali interventi correttivi. Qualora vi fosse reiterazione nella violazione, l'Azienda si riserva di procedere alla risoluzione del rapporto.

In ogni caso il rapporto potrà essere risolto per accertata carenza dei requisiti in base ai quali il competente Servizio della Direzione Regionale Salute Coesione sociale e Società della conoscenza ha rilasciato l'autorizzazione .

La Virtus si impegna, ai fini del corretto espletamento di tutti i controlli di cui al presente articolo, a consentire al personale dell'Azienda addetto al controllo l'accesso alla struttura, nonché a fornirgli tutte le informazioni ed i documenti richiesti.

Art. 14 – Durata della convenzione.

La presente convenzione ha validità dal 1 maggio 2015 fino al 30 aprile 2018 salvo cessare immediatamente qualora venga revocata l'autorizzazione all'esercizio oppure nell'ipotesi di diversa regolamentazione dei rapporti tra S.S.R. e strutture residenziali private.

Art. 16 – Oneri fiscali e di registrazione.

Ai sensi dell'art. 24 della Legge Regionale Umbria n. 51/1995, la Virtus riconosce a suo carico tutti gli oneri e le spese per la predisposizione del presente atto e la sua eventuale registrazione.

Il regime fiscale relativo alle prestazioni previste dalla presente convenzione, sarà quello attinente alla natura giuridica della Virtus.

Art. 17 – Foro competente.

Per qualsiasi controversia viene eletto quale foro competente quello di Terni.

La presente scrittura privata è redatta in duplice originale su dieci pagine dattiloscritte, oltre che di parte della successiva, e, dopo la sua lettura, viene approvata con la sottoscrizione che segue.

La Virtus _____